

DETERMINAZIONE N. 8/DICU/2024

SUBENTRO DELL'ORGANISMO MORRIS L. GHEZZI A.D.R. S.R.L. NELL'ISCRIZIONE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE DELLA SOCIETÀ UMANITARIA – FONDAZIONE P.M. LORIA DENOMINATO “MORRIS L. GHEZZI” NELL'ELENCO DEGLI ORGANISMI ADR DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CONSUMATORI E UTENTI

VISTI:

- la direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 21 maggio 2013, recante “risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)” (di seguito: direttiva ADR europea);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (di seguito: d.lgs. 28/10);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102;
- il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 (di seguito: d.lgs. 130/15);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Ministro della Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150 (di seguito: DM 150/23);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 dicembre 2015, 620/2015/E/com (di seguito: deliberazione 620/2015/E/com);
- la delibera dell'Autorità del 3 giugno 2020, 199/2020/E/com (di seguito: deliberazione 199/2020/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2020, 267/2020/E/com (di seguito: deliberazione 267/2020/E/com);
- la domanda di subentro effettuata dall'Organismo Morris L. Ghezzi A.D.R. S.r.l., prot. Autorità n. 42519 del 13 giugno 2024 (di seguito: domanda prot. 42519/2024).

CONSIDERATO CHE:

- il d.lgs. 130/15, di recepimento della direttiva ADR europea, ha introdotto, nella Parte V del Codice del consumo, un nuovo Titolo II-*bis*, denominato “Risoluzione extragiudiziale delle controversie”, disciplinando le procedure volontarie per la risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere relative a obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, che coinvolgono consumatori e professionisti, residenti e stabiliti nell’Unione Europea presso Organismi ADR - *Alternative Dispute Resolution* (di seguito: procedure ADR);
- in particolare, la normativa:
 - per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-*nonies* e 141-*decies* del Codice del consumo, designa, fra le altre, l’Autorità quale autorità competente per l’ADR, con riferimento ai settori regolati (articolo 141-*octies*, comma 1, lettera c, del Codice del consumo);
 - prevede che “*Presso ciascuna autorità competente è istituito, [...] con provvedimenti interni, l’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell’ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti. Ciascuna autorità competente definisce il procedimento per l’iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio [...] provvede all’iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull’elenco nonché sui singoli organismi ADR [...] sulla base di propri provvedimenti, tiene l’elenco e disciplina le modalità di iscrizione degli organismi ADR [...]*” (articolo 141-*decies* del Codice del consumo);
 - stabilisce che “*Il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) è designato punto di contatto unico con la Commissione europea*” (articolo 141-*octies*, comma 3, del Codice del consumo), con il compito, fra gli altri, di trasmettere alla Commissione europea medesima l’elenco consolidato degli Organismi ADR, ivi inclusi gli Organismi settoriali di cui agli elenchi delle autorità competenti;
- l’Autorità, in attuazione dell’articolo 141-*decies* del Codice del consumo, con deliberazione 620/2015/E/com:
 - ha istituito l’elenco degli Organismi ADR deputati a gestire, nei settori di competenza, procedure ADR ai sensi del Titolo II-*bis* della Parte V del Codice del consumo (di seguito, anche: Elenco ADR o Elenco);
 - ha disciplinato, nell’Allegato A, il procedimento per l’iscrizione degli Organismi ADR nell’Elenco di cui al precedente alinea e le modalità di svolgimento delle attività relative alla gestione, alla tenuta e alla vigilanza dell’Elenco medesimo (di seguito: Disciplina);
- l’Autorità, con deliberazione 267/2020/E/com, in vigore dal 17 luglio 2020, ha modificato la Disciplina, con riguardo, fra l’altro, alla modalità di formalizzazione dell’iscrizione degli Organismi nell’Elenco ADR (o di rigetto della domanda) o della

sua integrazione (e della eventuale cancellazione dell'Organismo dall'Elenco), stabilendo che il provvedimento conclusivo del relativo procedimento sia adottato dal Direttore della Direzione Consumatori e Utenti (di seguito: Direzione), sulla base del Titolo II-*bis*, Parte V, del Codice del consumo e della Disciplina;

- la Disciplina, tra l'altro, prevede:
 - all'articolo 2, comma 2.2, che possono essere iscritti in Elenco gli Organismi che svolgono la propria attività in materia di ADR in uno o più settori di competenza dell'Autorità, con riferimento alle controversie fra consumatori e operatori;
 - all'articolo 3, comma 3.1, che l'Organismo che intende essere iscritto nell'Elenco ADR propone domanda di iscrizione, nella quale fornisce le informazioni previste dall'articolo 141-*nonies*, commi 1 e 3, del Codice del consumo;
 - all'articolo 3, comma 3.2, che ai fini dell'iscrizione, l'Organismo garantisce e attesta che le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie (di seguito: conciliatori) abbiano anche un'adeguata formazione specifica nei settori di competenza dell'Autorità, acquisita mediante la frequenza di corsi o seminari di durata non inferiore a quattordici ore e relativi aggiornamenti almeno biennali di durata non inferiore a dieci ore; l'Organismo è infatti iscritto in Elenco per i settori di competenza dell'Autorità con riferimento ai quali abbia attestato la competenza specialistica dei conciliatori;
 - all'articolo 4, comma 4.1, che la Direzione, ricevuta la domanda di iscrizione completa, entro 30 giorni svolge l'istruttoria sulla base del Titolo II-*bis* della Parte V del Codice del consumo e della Disciplina;
 - all'articolo 4, comma 4.3, che in esito all'istruttoria di cui al comma 4.1, la Direzione iscrive l'Organismo in elenco, ovvero rigetta la domanda con l'indicazione dei motivi ostativi all'iscrizione;
 - all'articolo 7, comma 7.1, che gli Organismi iscritti in elenchi tenuti da altre autorità competenti di cui all'articolo 141-*octies*, comma 1, del Codice del consumo, che intendano essere iscritti anche nell'Elenco ADR dell'Autorità, comunicano all'Autorità i riferimenti della precedente iscrizione, unitamente ad una dichiarazione con cui attestano il rispetto di quanto prescritto dall'articolo 2, comma 2.2 e dell'articolo 3, comma 3.2, della Disciplina;
- l'Elenco ADR è pubblicato sul sito internet dell'Autorità; la Direzione ne cura l'aggiornamento e la relativa trasmissione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy quale punto di contatto unico con la Commissione europea;
- la Direzione verifica, su segnalazione di chiunque vi abbia interesse o anche d'ufficio, sulla base degli indicatori di cui al Titolo II-*bis* della Parte V del Codice del consumo e alla Disciplina, se un Organismo iscritto nell'Elenco ADR continui a soddisfare i requisiti richiesti per l'iscrizione e, in caso di non conformità, provvede alla relativa cancellazione dall'Elenco medesimo;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 199/2020/E/com, l’Organismo di Mediazione Civile e Commerciale della Società Umanitaria – Fondazione P.M. Loria denominato “Morris L. Ghezzi” è stato iscritto nell’Elenco degli Organismi ADR, con riferimento alle controversie per i settori dell’energia elettrica, del gas e idrico con decorrenza dalla data di pubblicazione del predetto provvedimento;
- l’Organismo Morris L. Ghezzi A.D.R. S.r.l. ha presentato all’Autorità, in data 13 giugno 2024 (prot. Autorità 42519/2024), domanda di subentro nell’iscrizione dell’Organismo di cui al precedente alinea, dichiarando e attestando, tra l’altro, che:
 - l’Organismo di Mediazione Civile e Commerciale della Società Umanitaria – Fondazione P.M. Loria denominato “Morris L. Ghezzi” non è risultato più idoneo a svolgere l’attività di mediazione secondo quanto previsto dal DM 150/23, e che, pertanto, in data 25 marzo 2024, è stata costituita la società Morris L. Ghezzi A.D.R. S.r.l. avente il medesimo rappresentante legale nonché l’oggetto sociale esclusivo per i servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione extragiudiziale delle controversie;
 - in data 31 maggio 2024, il Ministero della Giustizia ha disposto l’iscrizione dell’Organismo Morris L. Ghezzi A.D.R S.r.l. nel Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all’articolo 3, comma 1, del DM 150/23, parte seconda – organismi privati, assegnandogli il numero progressivo 1130;
 - con riferimento all’Elenco ADR dell’Autorità, le norme procedurali contenute nel Regolamento dell’Organismo, di cui all’articolo 141 bis del Codice del Consumo, ivi incluse le tariffe previste per il consumatore, non hanno subito alcuna modifica rispetto a quelle valutate dalla Direzione in occasione della richiesta di iscrizione di cui alla deliberazione 199/2020/E/com; inoltre, per lo svolgimento delle procedure ADR, l’Organismo si avvale dei medesimi conciliatori in possesso dei requisiti formativi generali e specifici, di cui all’articolo 3, comma 3.2 della Disciplina, nei settori di iscrizione già sottoposti a verifica da parte della Direzione.

RITENUTO CHE:

- alla luce della documentazione trasmessa e di quanto attestato dall’Organismo Morris L. Ghezzi A.D.R. S.r.l., quest’ultimo risulta sostanzialmente sovrapponibile, in termini di identità oggettiva e di scopo, all’Organismo della Società Umanitaria – Fondazione P.M. Loria denominato “Morris L. Ghezzi”, in tal senso assicurando continuità e certezza nello svolgimento delle attività di ADR per quanto di competenza dell’Autorità;
- pertanto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità nello svolgimento delle attività connesse all’iscrizione in Elenco ADR, la domanda prot. 42519 /2024, presentata dall’Organismo Morris L. Ghezzi A.D.R. S.r.l., sia idonea ai fini del subentro del predetto Organismo nell’iscrizione dell’Organismo della Società Umanitaria – Fondazione P.M. Loria denominato “Morris L. Ghezzi” nell’Elenco ADR dell’Autorità, disposta con deliberazione 199/2020/E/com, con riferimento alle controversie per i settori dell’energia elettrica, del gas e idrico, senza

soluzione di continuità, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DETERMINA

1. il subentro dell'Organismo Morris L. Ghezzi A.D.R. S.r.l. nell'iscrizione dell'Organismo della Società Umanitaria – Fondazione P.M. Loria denominato "Morris L. Ghezzi" nell'Elenco ADR dell'Autorità, disposta con deliberazione 3 giugno 2020, 199/2020/E/com, con riferimento alle controversie per i settori dell'energia elettrica, del gas e idrico, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 620/2015/E/com, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
2. di aggiornare l'Elenco ADR dell'Autorità tenuto conto di quanto disposto al precedente punto 1;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 luglio 2024

IL DIRETTORE
Rosita Carnevalini